



**COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA**  
*Città metropolitana di Roma Capitale*

# **REGOLAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE**

Approvato con Delibera di C.C. 39 del 26/09/2018

# INDICE

## **Titolo I - ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO**

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Organizzazione e funzioni del Corpo di Polizia locale
- Articolo 3 - Funzioni degli appartenenti al Corpo
- Articolo 4 - Ordinamento strutturale del Corpo

## **Titolo II - ORGANIZZAZIONE DEL CORPO**

- Articolo 5 - Dotazione organica e configurazione della Polizia locale
- Articolo 6 - Rapporto gerarchico
- Articolo 7 - Responsabilità del Corpo di Polizia locale
- Articolo 8 - Coordinamento delle attività
- Articolo 9 - Competenze degli operatori della Polizia locale
- Articolo 10 - Attribuzioni del Comandante
- Articolo 11 - Attribuzioni del vice Comandante
- Articolo 12 - Attribuzioni degli Ufficiali
- Articolo 13 - Attribuzioni degli Agenti
- Articolo 14 - Qualità rivestite dal personale ed esclusività del Corpo
- Articolo 15 - Protezione Civile ed emergenze

## **TITOLO III - ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

- Articolo 16 - Modalità di accesso al Corpo
- Articolo 17 - Aggiornamento e formazione del personale di Polizia locale

## **TITOLO IV - UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE**

- Articolo 18 - Uniforme e gradi di servizio
- Articolo 19 - Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela
- Articolo 20 - Mezzi ed apparecchiature in dotazione

## **TITOLO V - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE**

- Articolo 21 - Finalità generali dei servizi
- Articolo 22 - Tipologia dei servizi
- Articolo 23 - Servizi esterni
- Articolo 24 - Servizi interni
- Articolo 25 - Obbligo d'intervento e di rapporto
- Articolo 26 - Ordine di servizio
- Articolo 27 - Obbligo di permanenza in servizio
- Articolo 28 - Mobilitazione dei servizi
- Articolo 29 - Reperibilità degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale
- Articolo 30 - Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza
- Articolo 31 - Servizi esterni di supporto e formazione
- Articolo 32 - Servizi distaccati e comandi

## **TITOLO VI - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE A PAGAMENTO PER CONTO TERZI**

Articolo 33 - Prestazioni a pagamento

## **TITOLO VII - NORME DI COMPORTAMENTO**

Articolo 34 - Cura della persona e obbligo di indossare l'uniforme

Articolo 35 - Veicoli ed apparecchiature in dotazione

Articolo 36 - Tessera e distintivi di servizio

Articolo 37 - Rapporti interni al Corpo

Articolo 38 - Celebrazioni

Articolo 39 - Norme generali di comportamento

Articolo 40 - Salute

Articolo 41 - Orario e posto di servizio

Articolo 42 - Norme disciplinari

Articolo 43 - Inottemperanza alla disciplina regolamentare

Articolo 44 - Casi di assenza dal servizio

Articolo 45 - Inidoneità psico-fisica

## **TITOLO VIII - RICONOSCIMENTI E RICORRENZE ISTITUZIONALI**

Articolo 46 - Encomi, elogi e ricompense

Articolo 47 - Festa del Santo Patrono

## **TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 48 - Abrogazioni

Articolo 49 - Norme di rinvio

Articolo 50 - Entrata in vigore

# **TITOLO I**

## **ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO**

### **Art. 1**

#### ***Oggetto del Regolamento***

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di Polizia locale nell'ambito del territorio comunale e comprende ogni attività di polizia, nelle materie di competenza propria dei Comuni nonché quelle, comunque, delegate, così come previsto dalla legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 e successive modificazioni e integrazioni, dalla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, e relativo regolamento di attuazione del 29 gennaio 2016, n.1, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2015, n.766.

### **Art. 2**

#### ***Organizzazione e funzioni del Corpo di Polizia locale***

1. Per l'esercizio delle funzioni di Polizia locale sul territorio è istituito il Corpo di Polizia locale del Comune di Anguillara Sabazia.

2. Il corpo di Polizia Locale gode di autonomia gestionale. L'attività del Corpo di Polizia locale è finalizzata a svolgere le seguenti funzioni di:

- Polizia amministrativa, intesa quale attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalle violazioni di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali;
- Polizia giudiziaria, assicurando lo scambio informativo e la collaborazione con gli altri Comandi di Polizia locale e con le altre Forze di Polizia dello Stato;
- Polizia stradale, assicurando una migliore sicurezza sulle strade del territorio di competenza;
- Pubblica sicurezza, ponendo il presidio del territorio tra i compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le Forze di Polizia dello Stato, la Sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento.

3. Al Corpo di Polizia locale sovrintende il Sindaco ai sensi degli articoli 2 e 9 della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 e successive integrazioni e modificazioni, e dell'art. 13 della legge regionale del 13 gennaio 2005, n.1 e successive integrazioni e modificazioni, che impartisce le direttive al Comandante del Corpo, fissando gli obiettivi e le priorità operative che devono essere conseguiti nell'assolvimento delle funzioni di Polizia locale.

### **Art. 3**

#### ***Funzioni degli appartenenti al Corpo***

1. Gli appartenenti al Corpo svolgono le funzioni previste dalle leggi, regolamenti, ordinanze e dagli altri provvedimenti amministrativi, in particolare:

- espletano i servizi di Polizia stradale ai sensi di legge;
- esercitano le funzioni indicate dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 – legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale e successive modifiche e dalla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche;
- effettuano servizi d'ordine di vigilanza, di scorta e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone del Comune e della Regione;
- collaborano inoltre con le forze di Polizia dello Stato e degli altri enti locali e con gli organismi della Protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco;

- svolgono funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualità di agenti di pubblica sicurezza.

2. Il personale della Polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio comunale. Fuori dal territorio comunale sono ammesse:

- a) le operazioni di Polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei soli casi di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;
- b) le missioni autorizzate per fini di collegamento e rappresentanza;
- c) le missioni per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi di collaborazione tra le Amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto.

#### **Art. 4**

#### ***Ordinamento strutturale del Corpo***

1. Il Corpo di Polizia locale di Anguillara Sabazia è costituito da:

- Sezione Comando;
- Sezione Attività contravvenzionali
- Sezione Polizia Stradale
- Sezione Polizia Amministrativa
- Sezione Polizia Giudiziaria e socio ambientale

2. Le sezioni svolgono i seguenti compiti di massima:

- Sezione Comando: cura gli affari generali, la tenuta del protocollo, la programmazione e rendicontazione delle attività economiche, la gestione del personale, la gestione contabile, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la predisposizione e il coordinamento dei servizi, la gestione dei veicoli in dotazione.
- Sezione Attività contravvenzionali: gestisce l'attività contravvenzionale al codice della strada, nonché la predisposizione dei relativi ruoli ed il contenzioso in materia.
- Sezione Polizia stradale: cura le attività di vigilanza e controllo in materia di polizia stradale, di disciplina del traffico e di segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal regolamento sul decentramento amministrativo; l'elaborazione e sviluppo degli atti relativi agli incidenti stradali.
- Sezione Polizia amministrativa: cura le attività di vigilanza e controllo in materia di commercio, di pubblici esercizi, di attività artigianali, di affissioni e pubblicità, nonché ogni altra attività di polizia amministrativa.
- Sezione Polizia giudiziaria e socio-ambientale: cura le attività di vigilanza e controllo in materia edilizia - urbanistica, di tutela ambientale, di tutela dei minori e degli emarginati, vigila sui fenomeni di degrado urbano.

## **TITOLO II**

### **ORGANIZZAZIONE DEL CORPO**

#### **Art. 5**

##### ***Dotazione organica e configurazione della Polizia locale***

1. Il Corpo di Polizia locale non può costituire struttura intermedia di settore amministrativo più ampio, e non può essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo, così come previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale del 13 gennaio 2005, n. 1 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica del Comune, mentre le attività e le funzioni del personale di Polizia locale sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

#### **Art. 6**

##### ***Rapporto gerarchico***

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive e disposizioni impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
2. La gerarchia interna al corpo è articolata:
  - secondo l'ordine decrescente, a partire dalla qualifica apicale, delle figure professionali ricoperte dagli appartenenti effettivi al Corpo;
  - a parità di categoria, dai rispettivi gradi di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2015, n. 766;
  - a parità di grado dall'anzianità di servizio nello stesso;
  - a parità di anzianità di servizio e di grado, in caso di analoga procedura concorsuale, dall'ordine di merito del concorso o dai punteggi della selezione per l'acquisizione del grado medesimo;
  - a parità di anzianità di servizio e di grado dalla maggiore età anagrafica.
3. Tutte le richieste degli uffici comunali devono essere rivolte al Comando. Al personale di Polizia locale è vietato corrispondere, salvo casi di assoluta urgenza, a richieste di servizi pervenute direttamente. Chi ha ricevuto l'ordine urgente non per la normale via gerarchica è tenuto a darne, appena possibile, notizia al Comando.
4. Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.
5. Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

#### **Art. 7**

##### ***Responsabilità del Corpo di Polizia locale***

1. Al Corpo di Polizia Locale sovrintende il Sindaco o Assessore da Lui delegato che impartisce le direttive direttamente al Comandante.

2. Nell'esercizio delle funzioni di Agente e di Ufficiale di Polizia giudiziaria e nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

#### **Art. 8**

##### ***Coordinamento dell'attività***

1. Qualora si renda necessario l'impiego degli operatori della Polizia locale in concorso con altri enti locali, con le forze dell'ordine o della protezione civile, vengono promosse opportune intese e si impartiscono le necessarie direttive organizzative per garantire come fine ultimo la sicurezza pubblica. A tal fine, oltre alla contingente sinergia nelle singole operazioni, è funzionale il continuo e proficuo scambio di informazioni.

2. La formalizzazione dei rapporti di cui al comma precedente è demandata a protocolli d'intesa tra le parti.

3. Le associazioni di volontariato possono collaborare, con autorizzazione dell'Amministrazione, con il servizio della Polizia locale nelle attività di tutela ambientale, protezione civile, sorveglianza dei parchi, delle scuole e dei giardini pubblici.

4. Per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni.

#### **Art. 9**

##### ***Competenze degli operatori di Polizia locale***

1. Gli addetti al servizio di Polizia locale, entro l'intero ambito del territorio comunale, provvedono nelle modalità di principio previste dall'art. 3 e conformemente a quanto previsto nel codice deontologico professionale.

#### **Art. 10**

##### ***Attribuzioni del Comandante***

1. Il Comandante, da cui dipende direttamente il Corpo di Polizia locale, deve essere necessariamente un ufficiale della Polizia locale e la funzione di comando non può essere assegnata a personale non facente parte del Corpo o comunque a personale amministrativo.

2. Per l'organizzazione generale dei servizi, in conformità alle funzioni d'istituto, al Comandante spetta di:

- organizzare, la direzione ed il coordinamento tecnico operativo dei servizi e degli uffici appartenenti al Corpo;
- elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
- emanare le direttive e le disposizioni interne al Corpo finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;
- dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
- curare il mantenimento dei rapporti con i responsabili di altri servizi ed uffici del Comune interessati nell'espletamento di attività complementari o di supporto per garantirne velocità ed efficienza;
- rappresentare il Corpo di Polizia locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- adottare le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza previsti dal regolamento comunale di organizzazione e dalle leggi;
- relazionare personalmente al Sindaco ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;
- autorizzare le domande di permesso, congedo e similari presentate dagli addetti al servizio, nonché proporre i turni del congedo ordinario;

- proporre encomi al personale distintosi in azioni di particolare valore sociale nel corso di fatti o avvenimenti di carattere eccezionale.
3. Il Comandante è responsabile della buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.
  4. Il Comandante, sentito il Sindaco, con propria determinazione nomina un vice Comandante scelto tra gli Ufficiali del Corpo.
  5. Il Comandante potrà delegare al vice Comandante o altro personale direttivo parte delle funzioni di cui sopra.
  6. In caso di assenza temporanea, il Comandante è sostituito dal vice Comandante.

## **Art. 11**

### ***Attribuzioni del vice Comandante***

1. Il vice Comandante dirige l'organizzazione tecnico-operativa del Corpo, conformemente alle direttive ricevute, e disimpegna gli incarichi che gli sono stati affidati.
2. Al vice comandante compete:
  - sostituire il Comandante assente o impedito al servizio;
  - sovrintendere l'attività dei Servizi che gli sono state affidate. A tal fine coordina gli Ufficiali preposti agli uffici e tutto il personale di settore necessario al raggiungimento degli obiettivi assegnatogli;
  - sorvegliare costantemente la disciplina e l'operato del personale, controllando con frequenti ispezioni il regolare andamento di tutti gli uffici e servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare quelli di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al Comandante gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi stessi;
  - curare, in modo particolare, che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell'uniforme;
  - disporre i servizi giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali nonché emanare le disposizioni particolareggiate per l'espletamento dei servizi di istituto;
  - curare la formazione professionale, l'addestramento degli appartenenti al servizio;
  - assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
  - controllare e trasmettere alla competente Autorità giudiziaria le notizie di reato e gli altri atti di P.G.;
  - svolgere altre funzioni attribuite o delegate dal Comandante.
3. In caso di assenza del vice Comandante, l'Ufficiale di turno o, in assenza, altro graduato appositamente individuato, esercita pienamente ogni funzione di comando, in relazione alle decisioni urgenti non prorogabili.
4. In caso di parità di grado le funzioni vengono svolte dal più anziano di servizio presente.



## **Art. 12**

### ***Attribuzione degli Ufficiali***

1. Gli Ufficiali del Corpo coadiuvano il Comandante ed il Vice Comandante per quanto concerne la direzione tecnico - disciplinare del servizio di Polizia locale e disimpegnano gli incarichi che gli sono stati affidati.

2. Agli Ufficiali compete:

- curare l'organizzazione tecnico-operativa del personale assegnato, conformemente alle direttive ricevute, coordinandone l'operato;
- sovrintendere l'attività dell'ufficio cui è preposto, coordinandone il personale assegnato nonché la relativa organizzazione, coerentemente con l'assetto organizzativo del Comando;
- sorvegliare costantemente la disciplina e l'operato del personale coordinato, controllando con ispezioni il regolare andamento degli uffici e servizi di competenza, segnalando prontamente ai Responsabili gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dell'attività stessa;
- coadiuvare il vice Comandante nel controllo del personale, in particolare nell'osservanza della puntualità, della correttezza di comportamento e dell'uniforme;
- svolgere a rotazione il ruolo di Ufficiale di turno, a cui è demandato il controllo dell'esatta esecuzione degli ordini di servizio predisposti ed il controllo di tutto il personale, nonché il coordinamento operativo del personale esterno in caso di assenza dell'Ufficiale preposto, conformemente con le disposizioni ricevute;
- emanare disposizioni particolareggiate di organizzazione dell'ufficio di appartenenza, nell'ambito delle direttive ricevute e conformemente all'assetto strutturale del Comando, nonché fornire istruzioni normative ed operative al relativo personale;
- presenziare con puntualità alle riunioni di Comando.

## **Art. 13**

### ***Attribuzioni degli Agenti***

1. Gli Agenti di Polizia locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto nel rispetto della funzione propria definita per singoli profili professionali, oltre a quanto specificato nell'articolo 9.

2. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli e possono, se autorizzati in relazione alla categoria iscritta nella loro patente di servizio, usare tutti i mezzi in dotazione (autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, ecc.) utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.

3. Gli Agenti del servizio di Polizia locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono:

- vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune e sulle aree decentrate del territorio;
- esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
- redigere, su apposito modulo, il rapporto di servizio giornaliero nel quale andranno indicate l'attività svolta, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pubblici;
- accertare e contestare le contravvenzioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, facendo riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
- prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia locale;
- assumere un comportamento nei riguardi dell'utenza e dei colleghi conforme al codice deontologico professionale;
- depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al Responsabile;

- disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze e svolti nell'interesse del Comune;
- quali agenti di Polizia giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale;
- vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, Polizia amministrativa e annonaria, Polizia ambientale ed edilizia;
- impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
- assicurare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche civili e religiose, fornire la scorta d'onore al Gonfalone del Comune.

#### **Art. 14**

##### ***Qualità rivestite dal personale ed esclusività del Corpo***

1. Il personale della Polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

- 1) pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del Codice penale e successive modifiche;
- 2) agente di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 2, del Codice di procedura penale e successive modificazioni, a condizione che sia in servizio;
- 3) ufficiale di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3, del Codice di procedura penale e successive modificazioni e dell'art. 3 della legge regionale del 13 gennaio 2005, n.1 e successive modificazioni, riferita al personale in servizio ed agli addetti al coordinamento, così come disposto dalla legge quadro;
- 4) agente di Pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie alle Forze di Polizia, come precisamente sancito dall'art. 3 della legge regionale del 13 gennaio 2005, n.1 e successive modificazioni. Detta qualità viene conferita dal Prefetto ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge quadro e successive modifiche a tutti gli addetti al servizio purché siano in possesso dei debiti requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, della precitata norma e successive modificazioni;
- 5) agente di Polizia stradale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3 della legge regionale del 13 gennaio 2005, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le funzioni di cui ai punti 2, 3, 4 del precedente comma sono esercitate solo dal personale che ha espletato i corsi formativi previsti, fatto salvo quanto previsto nella normativa regionale. Inoltre, al personale di Polizia locale si attribuiscono i simboli distintivi di grado di cui al regolamento regionale.

#### **Art. 15**

##### ***Protezione Civile ed emergenze***

1. In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di Polizia locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. Il Sindaco ed il Comandante del Corpo, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente.

2. Il Comune, compatibilmente con gli stanziamenti all'uopo previsti nel Piano esecutivo di gestione, assicura la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico alla Polizia locale nonché l'aggiornamento professionale del personale.

## **TITOLO III**

### **ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

#### **Art. 16**

##### ***Modalità di accesso al Corpo***

1. Gli Agenti sono assunti tramite concorso pubblico o mobilità. Per l'ammissione ai concorsi per i profili professionali della Polizia locale è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, in relazione all'articolazione delle diverse categorie professionali.
2. L'accesso al Corpo è subordinato ai requisiti fisici necessari e quant'altro riportato nel bando di concorso, conformemente al ruolo da ricoprire.
3. L'Amministrazione sottoporrà i candidati esterni ed i candidati interni provenienti da un profilo professionale non appartenente al Corpo di Polizia locale a visita psico-fisica da parte della specifica struttura della locale unità socio-sanitaria e comunque con il visto favorevole del Comandante della Polizia Locale.
4. Gli Ufficiali e gli agenti non devono essere contrari all'uso personale delle Armi e non devono essere stati ammessi a prestare il servizio civile.

#### **Art. 17**

##### ***Aggiornamento e formazione del personale di Polizia locale***

1. I vincitori dei concorsi per posti di Agente e Ufficiale sono tenuti a frequentare nel periodo di prova (articoli. 16 e 17, della legge regionale del 13 gennaio 2005, n.1 e successive modificazioni) specifici corsi di formazione rispettivamente di base e di qualificazione professionale.
2. Ai fini della nomina a ruolo, il giudizio relativo al periodo di prova viene espresso tenendo conto anche dell'esito dei corsi di cui sopra. Durante il periodo di prova, e, comunque, fino all'espletamento dei corsi di cui al comma 1, il personale vincitore di concorso non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di Agente di Pubblica sicurezza o Agente o Ufficiale di Polizia giudiziaria, fatta salva l'attività pratica svolta nell'ambito dell'effettuazione di detti corsi. Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Corpo.
3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia locale possono frequentare corsi di lingue, appositamente organizzati presso Istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera. Tale conoscenza attribuisce la qualifica di "interprete", che deve essere confermata con successivi esami le cui modalità e tempi sono disciplinati dalla Giunta Comunale.
4. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio a cui il personale potrà partecipare in orario di servizio o al di fuori dell'orario di servizio.

## **TITOLO IV**

### **UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE**

#### **Art. 18**

##### ***Uniforme e gradi di servizio***

1. L'uniforme ed i distintivi attribuiti a ciascun addetto della Polizia locale in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione Lazio in applicazione del regolamento regionale.
2. Per particolari servizi di rappresentanza e scorta ai gonfaloni, potrà essere adottata l'alta uniforme. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo che eccezionalmente per motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti dal Comandante/vice Comandante. Tale obbligo non è contemplato per le figure dirigenziali.
3. L'utilizzo dell'uniforme è disciplinato dal codice deontologico professionale.

ALLEGATO "A" del Regolamento regionale del 29 Gennaio 2016, n.1.

#### **Art. 19**

##### ***Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela***

1. Il Comune fornisce al personale addetto alla Polizia locale la divisa approvata dalla Regione Lazio, i relativi accessori e strumenti di autotutela, come da stanziamenti nel PEG e periodiche determinazioni del Responsabile del servizio.
2. Il corpo della Polizia Locale espleta il servizio istituzionale armato, l'assegnazione e la custodia dell'arma e l'addestramento degli addetti alla Polizia locale, sono disciplinati dal decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987 e successive modifiche, nonché da apposito regolamento dell'Amministrazione di appartenenza. L'assegnazione dell'arma e la scelta tipologica della stessa viene decisa e regolamentata, nelle modalità previste dalla norma, dall'Ente di appartenenza.

ALLEGATO "E" del Regolamento regionale del 29 Gennaio 2016, n.1.

#### **Art. 20**

##### ***Mezzi ed apparecchiature in dotazione***

1. Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Corpo sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dal regolamento regionale.
2. Ogni appartenente al servizio di Polizia locale ha l'obbligo, se precisato nell'ordine di servizio, della guida dei mezzi assegnati al servizio stesso.
3. Per servizi particolari, specificatamente autorizzati dal Comando, potranno essere utilizzati mezzi non appartenenti all'ente di appartenenza. All'uso di tali mezzi è estesa la copertura assicurativa prevista per la conduzione dei veicoli in dotazione.

ALLEGATO "D" del Regolamento regionale del 29 Gennaio 2016, n.1.

## **TITOLO V**

### **SERVIZI DI POLIZIA LOCALE**

#### **Art. 21**

##### ***Finalità generali dei servizi***

1. Il Corpo di Polizia locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.
2. L'organizzazione dei servizi descritta nel presente Titolo V e l'impiego del personale, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dal Comandante del Corpo.

#### **Art. 22**

##### ***Tipologia dei servizi***

1. Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3 sono istituiti servizi appiedati e servizi moto/automontati.
2. L'assegnazione del personale ai diversi servizi avviene con disposizione del Comandante, nell'ambito delle attribuzioni proprie agli addetti ed in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

#### **Art. 23**

##### ***Servizi esterni***

1. Il personale in servizio esterno, anche automontato, dovrà far uso degli strumenti di protezione personale a tutela degli infortuni di cui è in possesso.

#### **Art. 24**

##### ***Servizi interni***

1. I servizi interni attengono ai compiti di istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia. Ai servizi interni burocratici è addetto personale appartenente al Corpo, oppure, ove necessario, anche altro personale messo a disposizione dall'Amministrazione.
2. Il personale del Corpo assegnato ai servizi interni potrà essere utilizzato per svolgere servizio esterno, quando necessita, su disposizione del Comandante, vice Comandante o Ufficiale di turno.

#### **Art. 25**

##### ***Obbligo d'intervento e di rapporto***

1. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto, restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia giudiziaria.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

3. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.

4. Il dipendente, oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

#### **Art. 26**

##### ***Ordine di servizio***

1. Il Comandante o il vice Comandante, se delegato, dispone gli ordini di servizio indicando per ciascun dipendente: turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio, redazione di rapporti di servizio. Gli ordini di servizio possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro.

2. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio, anche se impartito verbalmente, e di conoscere, tempestivamente, le eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

3. Modifiche all'ordine di servizio, di cui al comma 1, possono essere introdotte solo dal Comandante/vice Comandante o da Ufficiali appositamente delegati.

#### **Art. 27**

##### ***Obbligo di permanenza in servizio***

1. In caso di necessità, determinata da situazioni impreviste ed urgenti, e dietro richiesta del superiore gerarchico, al personale della Polizia locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.

2. Il prolungamento del servizio è, altresì, obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, se previsto.

#### **Art. 28**

##### ***Mobilitazione dei servizi***

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata ed in particolari servizi di emergenza o concernenti la pubblica sicurezza, tutti gli appartenenti al Corpo di P.L. possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere. Il Comandante, su richiesta del Sindaco, può sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

#### **Art. 29**

##### ***Reperibilità degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale***

1. Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il Comandante, su richiesta dell'Amministrazione, può disporre turni di reperibilità per gli appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi di istituto cui essi sono addetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto come previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dal contratto decentrato integrativo.

### **Art. 30**

#### ***Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza***

1. L'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale dell'ente di appartenenza o del territorio dell'ente presso il quale il personale sia stato comandato.
2. Le operazioni esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 4 della legge quadro 65/86 e successive modifiche, nonché nei casi di cui all'articolo successivo.

### **Art. 31**

#### ***Servizi esterni di supporto e formazione***

1. Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di Polizia locale possono, previo accordo tra le Amministrazioni interessate formalizzato attraverso specifica determinazione del Responsabile del Corpo, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. Di tali attività esterne deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto.
2. Gli operatori di Polizia potranno svolgere anche attività di formazione ed informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale. Le autorizzazioni a svolgere incarichi e attività esterne verranno rilasciate in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 60, della Legge 662/96 e successive modificazioni.

### **Art. 32**

#### ***Servizi distaccati e comandi***

1. Il distacco o comando dell'appartenente del Corpo presso altre Amministrazioni è consentito solo relativamente alle mansioni inerenti le funzioni di Polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo precedente. ai sensi art. 4 Legge 65/86.

## **TITOLO VI**

### **SERVIZI DI POLIZIA LOCALE A PAGAMENTO PER CONTO TERZI**

#### **Art. 33**

##### ***Prestazioni a pagamento***

1. Le prestazioni a pagamento da rendere su richiesta e/o nell'interesse di enti, aziende, società, ditte, organizzazioni, associazioni, comitati e soggetti privati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le seguenti:
  - a) scorte per trasporti eccezionali o altro;
  - b) servizi in occasione di sagre, fiere, manifestazioni sportive, anche dilettantistiche o amatoriali - folkloristiche o culturali, spettacoli teatrali o musicali, concerti;
  - c) servizi connessi a manifestazioni commerciali;
  - d) servizi di viabilità per lavori stradali, di manutenzione del verde e/o di edifici svolti da privati su aree e spazi pubblici o la cui esecuzione interessi aree e spazi pubblici;
  - e) manifestazioni private in genere.

2. La Giunta comunale delibera la tipologia dei servizi resi a privati o ad altri enti pubblici che dovranno essere assoggettati a pagamento, determina le relative tariffe e le modalità operative.

## **TITOLO VII NORME DI COMPORTAMENTO**

### **Art. 34**

#### ***Cura della persona e obbligo di indossare l'uniforme***

1. Il personale del Corpo della Polizia locale deve indossare l'uniforme con cura e decoro. Avrà, inoltre, cura della sua persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione comunale. Quando è in uniforme l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona.
2. Le decorazioni al valore civile e militare, le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano ed i distintivi di specialità inerenti il servizio prestato nel Corpo possono essere portate dai singoli appartenenti sull'uniforme, applicate secondo le consuete modalità d'uso.
3. È fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado se non preventivamente autorizzato dal Comando. È tassativamente vietata durante il servizio, l'applicazione di piercing visibili. Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati da personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza. È escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

### **Art. 35**

#### ***Veicoli ed apparecchiature in dotazione***

1. Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento.
2. Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.
3. Il conducente dei veicoli, se a parità di grado, svolge le funzioni di "capo-pattuglia", con responsabilità inerenti il buon uso del mezzo e delle dotazioni operative necessarie all'espletamento del servizio di pattuglia nonché l'obbligo di trasmettere all'Ufficiale di turno gli "stati" di servizio predisposti, secondo le disposizioni ricevute.

### **Art. 36**

#### ***Tessera e distintivi di servizio***

1. Al personale della Polizia locale è rilasciata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), una tessera di riconoscimento, munita di microchip, insieme al distintivo di servizio recante il numero di matricola.



2. La forma, la foggia e le misure della tessera di riconoscimento e del distintivo di servizio sono definite nell'allegato A del Regolamento regionale 29 gennaio 2016, n. 1. Sulla tessera di riconoscimento e sul distintivo di servizio è riportato il numero di matricola assegnato a ciascun operatore in modo univoco al momento dell'ingresso nella struttura di polizia e che rimarrà il medesimo per tutta la durata della permanenza nel comando.

3. Il personale autorizzato a svolgere servizio operativo in abiti civili è tenuto, di norma e salvo diversa disposizione del comando di appartenenza, in caso di servizi operativi riservati, ad esibire, a seguito di legittima richiesta, la propria tessera di riconoscimento.

4. La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica; deve essere conservata con cura; deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo; deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile; deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.

5. L'uso di tali dotazioni deve essere limitato ai servizi d'istituto. Ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio.

#### **Art. 37**

##### ***Rapporti interni al Corpo***

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, al fine di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.

#### **Art. 38**

##### ***Celebrazioni***

1. Salvo diversa disposizione del Comando, la partecipazione del personale alle celebrazioni inerenti il Corpo è obbligatoria. L'assenza è giustificata solo se dettata da improrogabili necessità personali, da comunicare preventivamente.

#### **Art. 39**

##### ***Norme generali di comportamento***

1. Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

2. L'appartenente al Corpo deve corrispondere alle richieste dei cittadini con cordialità e disponibilità. Deve salutare sempre la persona che lo interpella o a cui si rivolge. In caso di necessità, si dovrà prodigare impiegando la lingua straniera conosciuta.

3. L'appartenente al Corpo deve fornire il proprio numero di matricola quando richiesto e, solo in casi eccezionali, il solo nome. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

4. È fatto divieto di fumare durante i servizi esterni esposti al pubblico nonché nei luoghi di lavoro, compresi i veicoli di servizio.

## **Art. 40**

### ***Saluto***

1. Il saluto verso i cittadini, le istituzioni, le autorità che le rappresentano nonché verso i superiori gerarchici è un dovere per gli appartenenti al Corpo in quanto espressione di rispetto nei confronti dei destinatari dello stesso.
2. Tra uguali di grado il saluto reciproco è un atto di cortesia. Il saluto verso gli Ufficiali, Sottufficiali ed Agenti di Polizia locale di Amministrazione diversa da quella di appartenenza è, altresì, forma di cortesia.
3. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:
  - per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
  - per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
  - per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, regionale o alla bandiera nazionale.
4. *Saluto da fermo a capo coperto*  
Il saluto si esegue portando la mano destra tesa alla visiera del copricapo, con le estremità delle dita al di sopra dell'occhio destro; la mano sulla linea dell'avambraccio con il palmo rivolto verso il basso, le dita unite e tese, l'indice a contatto dell'orlo della visiera o della tesa; braccio orizzontale, avambraccio naturalmente inclinato.
5. *Saluto da fermo a capo scoperto*  
Il saluto si esegue senza particolari formalità, analogamente lo si effettua senza formalità quando si indossano gli abiti civili.
6. Colui che riceve il saluto lo restituisce nelle medesime forme (se in uniforme). Nel caso in cui si tratti di più operatori non inquadrati, che comunque siano insieme, risponde al saluto solo il più elevato in grado o il più anziano.

## **Art. 41**

### ***Orario e posto di servizio***

1. Gli appartenenti al Corpo in servizio devono, normalmente, presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio che è il documento che registra la situazione organica del Corpo della Polizia Locale e ne programma le normali attività di servizio.
2. Tutto il personale ha l'obbligo di prendere quotidianamente visione dell'ordine di servizio che nella normalità dei casi è scritto, eventuali disposizioni impartite oralmente sono considerate altrettanto valide. Salvo casi d'urgenza ogni variazione, rispetto a quanto stabilito nell'ordine di servizio, deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficiale di turno. Il termine anticipato del turno di servizio deve essere preventivamente autorizzato dal Comando.
3. Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti, per esigenze del servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.

## **Art. 42**

### ***Norme disciplinari***

1. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia locale è regolata dalla prevista normativa vigente.

#### **Art. 43**

#### ***Inottemperanza alla disciplina regolamentare***

1. Salvo quanto già previsto in materia di responsabilità disciplinare del dipendente pubblico, ogni inottemperanza alla disciplina prevista dal presente Regolamento e dal Codice deontologico nonché dalle disposizioni per l'armamento degli appartenenti alla Polizia locale, costituisce responsabilità disciplinare ed è sanzionata a norma delle vigenti disposizioni contrattuali.

#### **Art. 44**

#### ***Casi di assenza dal servizio***

1. L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al regolamento del personale viene adempiuto mediante avviso al Comandante, all'Ufficiale più alto in turno o al Comando, e all'Ufficio personale del Comune.

2. Tale avviso deve pervenire, anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

#### **Art. 45**

#### ***Inidoneità psico-fisica***

1. In caso di temporanea inabilità parziale per motivi di salute, gli appartenenti alla polizia locale sono esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, secondo le indicazioni del Medico competente.

2. In caso di infermità irreversibile o permanente, si farà riferimento alla normativa contrattuale in vigore.

### **TITOLO VIII**

### **RICONOSCIMENTI E RICORRENZE ISTITUZIONALI**

#### **Art. 46**

#### ***Encomi, elogi e ricompense***

1. Gli appartenenti alla polizia locale che si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere premiati, avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:

a) elogio scritto del Responsabile del servizio;

b) encomio semplice del Sindaco;

c) encomio solenne deliberato dal Consiglio comunale;

d) proposta di una ricompensa al valore civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.

2. Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valore civile sono registrati nello stato di servizio dell'interessato.

#### **Art. 47**

#### ***Festa del Santo Patrono***

1. Nella ricorrenza della festa di S. Sebastiano, patrono della Polizia locale, celebrata il 20 gennaio di ogni anno, viene celebrata una cerimonia civile e religiosa e sono consegnati al personale della Polizia locale degli enti locali della Regione gli attestati di riconoscimento e gli encomi ottenuti per merito di servizio e le decorazioni regionali.

## **TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 48 Abrogazioni**

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono e si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedenti e/o comunque incompatibili con lo stesso.

### **Art. 49 Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e regionali, anche regolamentari, disciplinanti la materia.

### **Art. 50 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento diventa esecutivo decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.